

proposta di regolamento n. 1/11

a iniziativa dei Consiglieri Badiali, Pieroni

presentata in data 17 febbraio 2011

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3
ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2005, N. 3

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3";

Considerato che si rende necessaria la modifica del suddetto regolamento in quanto alcune strutture sanitarie pubbliche e private di cui alla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20: "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e ac-

cordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" risultano compatibili con la presenza di sale di commiato;

Vista la proposta di regolamento dei Consiglieri Fabio Badiali e Moreno Pieroni;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2005, N. 3”**

Art. 1

*(Modifica al regolamento regionale
9 febbraio 2009, n. 3)*

1. Il comma 3 dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 all'interno di strutture sanitarie di cui alla l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e di strutture sociali di cui alla l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 del regolamento regionale 3/2009, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento è inserito il seguente:

"3bis. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1, entro 100 metri dalle seguenti strutture:

- a) sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla l.r. 20/2000;
- b) sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 20/2002.".